

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 80/2024

nel giudizio di pensioni, iscritto al n. 69310 del registro di segreteria proposto da G. C., nata a OMISSIS , residente a OMISSIS C.F. OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Parrino (pec: avv.mariateresa.parrino@pec.giuffre.it), presso il cui studio in Palermo, Piazza Giovanni Amendola n. 31, è elettivamente domiciliata

Contro

Fondo Pensioni Sicilia in persona del Direttore Generale *pro-tempore* avv. Filippo Nasca, domiciliato per la carica in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2246.

Udita all'udienza del 21 febbraio 2024 l'avv. Maria Teresa Parrino per la ricorrente.

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 14 settembre 2023, la ricorrente lamenta che il Fondo Pensioni Sicilia non ha ancora dato esecuzione alla sentenza emessa da questa Sezione giurisdizionale n. 1243/2021 del 3 dicembre 2021 che ha definito il ricorso n. 67006, proposto dalla medesima in proprio e nella qualità di vedova superstite di D.D.A.,

deceduto in OMISSIS, con il quale veniva richiesta la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di riversibilità ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 6 del 1997 a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 2000, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio.

In aderenza a quanto statuito dalle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte n.5/2008/QM e n. 2/2010/QM, il ricorso veniva accolto e veniva riconosciuto il diritto della sig.ra G. "all'adeguamento del trattamento di quiescenza attraverso il calcolo stabilito dall'art. 36 L.R. n. 6/1997, limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della citata legge ed il 31 dicembre 2000".

Veniva, rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dal Fondo Pensioni Sicilia e, altresì, affermato il diritto della ricorrente a che le somme dovute a titolo di arretrati fossero maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria, tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.

Infine, condannava il Fondo al pagamento delle spese legali, liquidate in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

La citata sentenza n. 1243/2021 in formula esecutiva, veniva notificata al Fondo Pensioni in data 7 ottobre 2022.

Atteso che nessuna risposta veniva ricevuta, in data 16 giugno 2021, la ricorrente notificava alla pec del Fondo Pensioni atto di diffida e messa in mora.

Nel mese di dicembre 2022, venivano pagate le spese legali.

Successivamente, perdurante l'inerzia del Fondo, con pec del 13

gennaio 2023, veniva chiesto al Fondo di dare esecuzione alla citata pronuncia e di comunicare i previsti per la richiesta esecuzione.

In risposta, con nota datata 23 febbraio 2023, prot. n. 6285, il Fondo comunicava che l'esecuzione della sentenza era temporaneamente preclusa dal necessario aggiornamento degli indici perequativi per l'anno 2023, da parte dei sistemi informatici, previsto per il successivo mese di aprile.

Con successiva pec del 6 giugno 2023 veniva inviato ulteriore sollecito, al cui seguito il Fondo, con mail del 12 giugno comunicava che "l'esecuzione delle stesse è pertanto già calendarizzata nel mese e sarà monitorata dallo scrivente Servizio 4 Affari Legali.

Perdurando l'inadempimento, veniva proposto il presente ricorso nel quale si chiede la nomina di un Commissario *ad acta* al fine di addivenire all'esecuzione del giudicato formatosi per effetto della sentenza di questa Sezione n. 1243/2021, pubblicata il 9 dicembre 2021, che ha dichiarato il diritto della sig.ra G. C. alla riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità mediante l'applicazione della perequazione annuale nella misura del 100% dell'aumento ISTAT in conformità a quanto previsto dall'art. 36 L.R. n. 6/1997 per il triennio 1998/2000, senza dichiarazione di prescrizione con conseguente diritto al pagamento delle differenze sui ratei di pensione arretrati a decorrere dal 1 gennaio 1998 sino al soddisfo.

Le superiori somme comprensive degli emolumenti accessori nei limiti del loro maggior valore e previa compensazione fra gli stessi da computarsi dalla maturazione di ciascun rateo pensionistico al

soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In data 13 febbraio 2024, il Fondo Pensioni Sicilia depositava una memoria di costituzione in giudizio nella quale afferma che la pensione di riversibilità in godimento alla ricorrente decorre dal 1 luglio 2018 e che, per questo motivo, il beneficio ex art. 36 della L.R. n.6/1997 di cui chiede l'applicazione, non può trovare applicazione su detto trattamento, essendo, quest'ultimo, assoggettato, in materia di perequazione, alla normativa statale e non già a quella regionale.

Ad avviso del Fondo la sentenza n. 1243/2021 non ha disposto la rideterminazione del trattamento pensionistico diretto sig. D.D., dante causa della sig.ra G., e pertanto nessuna riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità può essere effettuata, essendo tale trattamento sorto nel mese di luglio 2018, ciò in quanto nel triennio 1998-2000, quale periodo interessato dal riconoscimento di cui alla sentenza n. 1243/2021 dell'applicazione della componente perequativa ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 6/1997, la sig.ra G. non era ancora titolare di alcun trattamento pensionistico.

Quindi, sostiene il Fondo, gli operatori non possono procedere ad un ricalcolo della componente perequativa ai sensi dell'art. 36 in oggetto, non avendo, per il periodo interessato, un trattamento pensionistico sul quale inserire i valori degli indici ISTAT come stabiliti dalla norma regionale.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso per i suesposti motivi tecnici

nascenti dalla sentenza n. 1243/2021, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

In data 19 febbraio la difesa della ricorrente depositava memoria di replica alle difese del Fondo Pensioni Sicilia nella quale afferma che dalla mail del 12 giugno 2023 incontestabilmente, emerge la volontà del Fondo Pensioni di dare integrale esecuzione alla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, motivo per cui destano fondate perplessità le contestazioni eccepite con la memoria difensiva e di costituzione depositata il 13 febbraio 2024, eccependo, in via preliminare la tardività delle costituzione del Fondo e la decadenza da qualsiasi eccezione sollevata.

Nel merito afferma che nessun dubbio può sussistere sul riconoscimento in sentenza del diritto della sig.ra G. C. - che agiva in proprio e nella qualità di vedova superstite di D. D. A. - all'adeguamento del trattamento pensionistico di reversibilità previa riliquidazione del trattamento pensionistico del proprio coniuge, mediante l'applicazione della perequazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 della L.R. n. 6/1997 per il triennio 1998/2000, come chiesto in ricorso e accolto in sentenza.

Evidenzia, il difensore, che il Giudice dell'ottemperanza (così come nel processo amministrativo) ha alcuni poteri integrativi, cioè può contribuire alla definizione dell'effettivo contenuto del giudicato, non limitandosi ad una funzione meramente esecutiva, ma è chiamato sempre nel rispetto del contenuto della decisione, a esplicitare e completare questa regola, concretizzando il contenuto dell'effetto

confermativo che deriva dal giudicato, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva (richiama Consiglio di Stato, AP sent. n. 11/2016).

Conseguentemente, chiede che venga integrato l'originario disposto della sentenza n. 1243/2021 riconoscendo *"il diritto della Sig.ra G. C. sia in proprio che n.q., ad aver rideterminato il trattamento pensionistico del proprio coniuge e, conseguentemente, quello proprio di reversibilità in godimento dall'1 luglio 2018, con l'applicazione della perequazione annuale nella misura del 100% dell'aumento ISTAT registrato nel triennio 1 gennaio 1998 / 31 dicembre 2000, in conformità a quanto disposto dall'art. 36 della Legge regionale 7 marzo 1997, n.6"*

Conclude chiedendo la nomina del Commissario *ad acta* al fine di procedere all'esecuzione della sentenza n. 1243/2021 di questa Sezione.

In via subordinata chiede la sospensione del presente giudizio ai fini della proposizione del giudizio di interpretazione di cui all'art. 211 del c.g.c.

All'odierna udienza l'avv. Parrino ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Prima di esaminare il merito del ricorso alla luce della statuizione contenuta nella sentenza di questa Sezione n. 1243/2021, appare necessario svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine al giudizio di ottemperanza.

Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, n. 1108/1997; sez. IV, n. 626/1999 e n. 5512/2000).

Deve, altresì, essere sottolineato che su tutte le parti del processo incombe l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice; e ciò vale tanto più per la pubblica amministrazione, in un'ottica di leale ed imparziale esercizio del *munus publicum*, in esecuzione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 97 della Costituzione del buon andamento e dei principi civilistici della correttezza e della buona fede.

Come affermato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Plenaria n. 2/2013 *"il giudizio di ottemperanza (cui sono state già dedicate le sentenze nn. 2, 18 e 24 del 2012 dell'adunanza plenaria) presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse, talune riconducibili alla ottemperanza come tradizionalmente configurata; altre di mera esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione; altre ancora aventi natura di cognizione, e che, in omaggio ad un principio di effettività della tutela giurisdizionale, trovano nel giudice dell'ottemperanza il giudice competente, e ciò anche a prescindere dal rispetto del doppio grado di giudizio di merito (principio che peraltro, come è noto, non ha copertura costituzionale)".*

Afferma, inoltre, che il giudizio di ottemperanza lungi dall'essere *"una*

mera azione di esecuzione delle sentenze o di altro provvedimento ad esse equiparabile, presenta profili affatto diversi, non solo quanto al "presupposto" (cioè in ordine al provvedimento per il quale si chieda che il giudice disponga ottemperanza), ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda" e che *l'attuale polisemicità del "giudizio" e dell' "azione di ottemperanza", dato che, sotto tale unica definizione, si raccolgono azioni diverse, talune meramente esecutive, talaltre di chiara natura cognitoria, il cui comune denominatore è rappresentato dall'esistenza, quale presupposto, di una sentenza passata in giudicato, e la cui comune giustificazione è rappresentata dal dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall'art. 24 Cost. Di conseguenza il giudice dell'ottemperanza, (….), deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto.*

Di tal ché, come affermato, anche dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 2016, il giudice dell'ottemperanza, concretizzando l'effetto conformativo dell'attività amministrativa successiva al giudicato, da luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva, *"caratterizzato appunto dal fatto che il giudice dell'ottemperanza, riempiendo gli spazi vuoti lasciati dal giudicato formatosi in sede di cognizione può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi che comunque sarebbero devoluti alla sua giurisdizione"* (C.d.S., Sez. IV,

n. 4131/2010; in termini Sez. VI, n. 2680/ 2013, e n. 3517/2013), potendo implicare anche la risoluzione di questioni di interpretazione della portata del giudicato e quindi assumendo le caratteristiche di un'azione di "chiara natura cognitoria". (C.d.S., Sez. V, sent. n. 5380/2013), approdando alla formazione di un giudicato sostanziale.

Ai medesimi approdi è pervenuta la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte che con la l'ordinanza a S.U. n. 22374/2020 ha affermato che *"Nel giudizio di ottemperanza il giudice, invero, conoscendo di "tutte le questioni relative all'ottemperanza" (indipendentemente dalle indicazioni, più o meno analitiche, che il giudicato abbia dettato circa il contenuto del provvedimento da adottare), è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti per l'amministrazione dalla sentenza passata in giudicato, ma altresì - quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice (….)".* Negli stessi termini anche Cass. S.U. sentt. n. 28753/2018; n. 17633/2003 e giurisprudenza ivi richiamata; n. 16469/2006, n. 23302/2011 e n. 27277/2011.

Va, inoltre, condiviso quanto affermato dalla sentenza n. 21/2006 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia di questa Corte che ha affermato che la verifica del giudice dell'ottemperanza sul corretto e integrale adempimento della sentenza di cui si chiede l'esecuzione

"deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964), comporta da parte del giudice dell'ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum" (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075): ciò implica che in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459). In ragione della specifica natura del giudizio di ottemperanza, mista di esecuzione e di cognizione insieme, non è tuttavia precluso al giudice dell'ottemperanza l'esame degli atti che l'amministrazione richiami a giustificazione della sua inottemperanza, fermo restando tuttavia che i limiti della cognizione sono segnati dal circoscritto scopo di stabilire se l'amministrazione abbia adempiuto o meno al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che il sindacato di legittimità su tali atti deve essere pur sempre condotto secondo il procedimento ordinario di impugnazione (C.d.S., sez. V, 25 marzo

2002, n. 1696).

Orbene, occorre in primo luogo considerare che, come chiaramente enunciato nella sentenza n. 1243/2021, la sig.ra G. C. aveva azionato il giudizio teso al riconoscimento della perequazione di cui all'art. 36 della L. n. 6/1997, tanto in nome proprio, quanto nella qualità di coniuge superstite del defunto marito D. D. A. - titolare del trattamento pensionistico diretto - e in tale veste titolare del trattamento di riversibilità.

Pertanto, parte ricorrente agiva con effetti tanto sulla propria pensione di riversibilità, tanto, in qualità di coniuge superstite, sulla pensione diretta del proprio *dante causa*.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda, veniva riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'adeguamento del trattamento di quiescenza attraverso in calcolo stabilito dall'art. 36 della L.R. n. 6/97, limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della citata legge (1 gennaio 1998) e il 31 dicembre 2000.

Il riconoscimento della perequazione ex art. 36, si estende alla ricorrente anche nella qualità vedova superstite, limitatamente al periodo 1998/2000, in quanto diritto già spettante al *de cuius* e, ormai entrato nel proprio patrimonio ereditario come trattamento di riversibilità.

Infatti, è evidente che l'accertamento giurisdizionale aveva avuto ad oggetto determinati presupposti (la sussistenza del medesimo diritto in capo al sig. D. D.) della pretesa sostanziale dedotta in sede cognitoria, in relazione ai quali si deve (e si doveva) ritenere esteso l'effetto del

giudicato; con ciò rimanendo *nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione,* come predicato dal Consiglio di Stato *(Sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964.)*

Del resto, appare evidente che la ricorrente agiva non solo *jure proprio* a decorrere dal 1 luglio 2018, ma anche *jure hereditatis,* per il periodo precedente, con riferimento alla pensione diretta del *de cuius*.

Conseguentemente, il riconoscimento del diritto della ricorrente *jure proprio*, sulla propria pensione di riversibilità è subordinato al riconoscimento del medesimo diritto sul trattamento pensionistico diretto del sig. A. D. D.., essendo il presupposto logico indefettibile della decisione.

Ora trasponendo nell'ambito del presente giudizio di ottemperanza, i chiari principi enunciati dalla giurisprudenza sopra riportata, sulla base della sequenza *"petitum - causa petendi - motivi - decisum",* facendo propri quei poteri "di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando", va precisato e integrato il *decisum* della sentenza 1243/2021 dichiarando il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione di riversibilità in godimento, previa riliquidazione del trattamento pensionistico del proprio defunto coniuge con l'applicazione della perequazione annuale nella misura del 100% dell'aumento ISTAT registrato nel triennio 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2000, in conformità a quanto disposto dall'art. 36 della L. R. n.6/1997.

Rimangono ferme le altre statuizioni della sentenza n. 1243/2021, in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione e sul diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.

Conseguentemente, il Fondo Pensioni Sicilia convenuto è tenuto a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza n. 1243/2021, come sopra precisata nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione.

In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, dopo il termine predetto, si nomina come commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza il Direttore della Direzione Provinciale dell'INPS di Palermo, con facoltà di subdelega ad altro dirigente, che provvederà nell'ordinario orario di lavoro, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza.

Si ritiene sussistano giustificati motivi per ritenere compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso volto all'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 1243/2021, nei termini di cui in motivazione.

L'esecuzione dovrà avere luogo entro il termine di **60 (sessanta) giorni**, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione.

In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine

predetto, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Provinciale dell'INPS di Palermo, con facoltà di subdelega ad altro dirigente, che provvederà nell'ordinario orario di lavoro entro l'ulteriore termine di **60 (sessanta) giorni** dalla comunicazione dell'inottemperanza, come in motivazione.

Spese compensate.

Dispone che copia della presente sentenza sia comunicata alle parti costituite e notificata al Commissario ad acta.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

Il Giudice

Sergio Vaccarino

firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 febbraio 2024

Pubblicata il 26 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)